



Termine per la raccolta delle firme: 11 ottobre 2018

Iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», presentata il 20 marzo 2017;

dopo che il 18 marzo 2017 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», presentata il 20 marzo 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Ackermann Maria, Mätteliweg 5, 8134 Adliswil
 2. Barrile Angelo, Sihlquai 282, 8005 Zürich

¹ RS 161.1
² RS 161.11
³ RS 311.0

3. Böhler Sebastian, Kreuzwiesen 9, 8051 Zürich
 4. Christen Michael, Hauptstrasse 3, 3475 Riedtwil
 5. Fischer Daniela, Bremgartnerstrasse 142, 8953 Dietikon
 6. Franzini Luzian, Lerchenweg 6, 6343 Rotkreuz
 7. Funicello Tamara, Bürglenstrasse 50, 3006 Bern
 8. Glättli Balthasar, Hönggerstrasse 148, 8037 Zürich
 9. Ioset Amanda, Rue des Parcs 15, 2000 Neuchâtel
 10. Krattiger Eva, Melchtalstrasse 6, 3014 Bern
 11. Küng Magdalena, Waltenschwilerstrasse 3, 5610 Wohlen
 12. Lang Josef, Blumenbergstrasse 42, 3013 Bern
 13. Lempert Lewin, Müllerstrasse 48, 8004 Zürich
 14. Haus Maja, Falkengasse 3, 5200 Brugg
 15. Marra Ada, Rue Dr César-Roux 20, 1005 Lausanne
 16. Mazzone Lisa, Rue Jean-Charles Amat 24, 1202 Genève
 17. Morisod Kevin, Route de Vassereule 5B, 1868 Colombey
 18. Mussa Youniss, Chemin de Carabot 35, 1233 Bernex
 19. Nufer Andreas, Sulgenheimweg 7, 3007 Bern
 20. Schmid Judith, Champagneallee 31, 2502 Biel
 21. Schmutz Judith, Wydemattweg 16, 6026 Rain
 22. Schnebli Tobias, Rue de Bâle 17, 1201 Genève
 23. Schneider Louise, Talbrünnliweg 33, 3097 Liebefeld
 24. Schöni Basil, Reichenbachstrasse 15, 3004 Bern
 25. Wey Natascha, Mutschellenstrasse 44, 8002 Zürich
 26. Würsli Laura, Kirchstrasse 148, 3084 Wabern
 27. Ziegler Jean, Chemin de la Croix-de-Plombe 13A, 1281 Russin
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
 4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften, Casella postale 1515, 8031 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 aprile 2017.

28 marzo 2017

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 107a Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico

¹ Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.

² Per produttori di materiale bellico s'intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d'affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.

³ Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s'intende:

- a. la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;
- b. la partecipazione a produttori di materiale bellico e l'acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;
- c. l'acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d'investimento ai sensi della lettera b.

⁴ La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)

¹ Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

² Dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell'articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.

⁴ RS 101

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

